

ISTITUZIONE DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMI 5-BIS E 5TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007 N.179 (CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRALE)

Mediante la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (la "Delibera"), la Consob ha istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (l'"ACF") e adottato il Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente.

SEMPIONE SIM S.p.A. aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti sulle funzioni dell'ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

- l'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell'Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, **ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00.**
- il diritto di ricorrere all'Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie, ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l'Intermediario.
- SEMPIONE SIM S.p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'ACF. Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF, si fa rinvio al sottostante riferimento internet:

www.acf.consob.it